













UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

OBIETTIVO "COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE" PROGRAMMA OPERATIVO

2007-2013

Parte Competitività

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

ASSE 1 INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
MISURA 1.2.4 "INGEGNERIA FINANZIARIA"

Avviso per l'Accesso ai Finanziamenti garantiti dal "Fondo Tranched Cover Liguria"

Approvato con deliberazione Fl.L.S.E. Prot. 6043 del 22/12/2015 Pubblicato sul sito Fl.L.S.E. S.p.A. (www.filse.it) in data 30dicembre 2015









Premesse

Con Delibera di Giunta Regionale n.1274 del 16/11/2015, Regione Liguria (di seguito "Regione") ha dato mandato alla finanziaria regionale FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito "FI.L.S.E."), in attuazione della linea di attività 1.2.4 "Ingegneria Finanziaria" del Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), di espletare le procedure necessarie, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, all'attivazione del "Fondo Tranched Cover Liguria" (di seguito "Fondo") e alla definizione delle modalità di funzionamento dello stesso.

FI.L.S.E., in attuazione della Delibera succitata, ha pubblicato in data 19 novembre 2015 l'Avviso di manifestazione di interesse (di seguito "Avviso 19 novembre 2015") per l'individuazione degli Intermediari Finanziari (di seguito "Banche Convenzionate") concedenti i finanziamenti garantiti nell'ambito dell'operazione "Tranched Cover", selezionati in esito alla procedura espletata.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1391 del 14/12/2015, Regione ha deliberato di costituire il Fondo, di prendere atto del piano di attività presentato da FI.L.S.E., di individuare la stessa quale soggetto gestore presso cui il predetto Fondo viene costituito, di provvedere all'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo, nonché di dare mandato al Settore Competitività e Innovazione per adottare i necessari atti di attuazione dello strumento.

Con Decreto Dirigenziale n. 3941 del 14/12/2015 Regione ha approvato il Disciplinare di incarico (Accordo di Finanziamento) in house per la gestione del Fondo stesso tra la medesima e FI.L.S.E., sottoscritto dalle parti in data 16/12/2015.

Il presente Avviso (di seguito "Avviso") è attuativo degli Accordi Convenzionali, così come indicato nelle definizioni dei cui all'art. 3.2 dei medesimi, stipulati fra FI.L.S.E. e le Banche Convenzionate ai fini della concessione dei Finanziamenti assistiti dal Fondo Tranched Cover, le cui condizioni sono disponibili presso ciascuna Banca Convenzionata.

1. Obiettivi

Il Fondo favorisce l'accesso al credito delle PMI liguri attraverso una garanzia (nella forma c.d.: "Tranched Cover") a fronte di nuovi finanziamenti per le finalità previste di cui al successivo art. 4 concessi da parte delle Banche che hanno sottoscritto un apposito Accordo Convenzionale con FI.L.S.E. (elencate nell'Allegato 3 al presente Avviso).









L'agevolazione sulla garanzia sarà concessa ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli art. 107-108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "De Minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Disciplina di riferimento

- Legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 "Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione";
- Deliberazione di Giunta Regionale 1278 del 26/10/2007 di presa d'atto del Programma
 Operativo Regionale 2007-2013 Parte Competitività della Regione Liguria;
- Decisione della Commissione di approvazione del Programma C (2007) 5905 del 27/11/2007 come modificata con Decisione della Commissione C (2012) 670 del 14/02/2012;
- Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e s.m.i.;
- Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 03 ottobre 2008 n. 196, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento UE n. 651/14 del 17 giugno del 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato, in particolare, l'Allegato I;
- D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e sue integrazioni correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e ss.mm.ii.;
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C14/02);
- Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013;
- Linee Guida per l'applicazione del "metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (approvato con decisione della Commissione del 6 luglio 2010: aiuto di Stato N 182/2010);
- Avviso 19 novembre 2015 di manifestazione di interesse per l'individuazione di intermediari finanziari finalizzato all'impiego in operazioni "Tranched Cover" delle risorse finanziarie del Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale









(F.E.S.R.) – linea di attività 1.2.4 "Ingegneria Finanziaria" -"Fondo Tranched Cover Liguria" e relativi allegati

3. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle presente agevolazione le Imprese, costituite anche in forma cooperativa, che al momento della presentazione della domanda hanno i seguenti requisiti:

- a) siano iscritte in CCIAA ed abbiano sede operativa in Liguria o costituiscano sede operativa in Liguria entro la data di erogazione del finanziamento;
- b) siano classificabili come PMI secondo la definizione comunitaria di cui all'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014;
- c) valutate economicamente e finanziariamente sane e potenzialmente redditizie;
 - non siano classificabili come "Imprese in difficoltà" ai sensi dell'art. 4, comma 6, a) del regolamento n. 1407/2013; non operino nei settori esclusi dall'art. 1, comma 1 del Reg. UE n. 1407/13 (Allegato 1 al presente Avviso);
- d) rating non inferiore, così come stabilito dal sistema di rating della Banca Convenzionata, all'equivalente di "B -" di Standard & Poors;
- e) siano in regola con gli obblighi contributivi, come risultante da Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- f) non abbiano procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche (salvo il caso di rateizzazione accettata dall'Ente creditore);
- g) non abbiano ricevuto aiuti in regime "de minimis" che, sommati a quelli richiesti a titolo del presente Avviso, superino le soglie previste dal Reg. UE n. 1407/13.

Ai fini della verifica del rispetto del massimale "de minimis" di 200.000 euro (o di 100.000 euro nel caso di imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) e delle condizioni di cui all'art. 5, 1° comma del regolamento 1407/2013, il beneficiario dovrà rilasciare idonea dichiarazione attestante gli aiuti in "de minimis" concessi, a titolo di qualsiasi regolamento "de minimis", a suo favore o a favore delle imprese che con esso costituiscono "impresa unica" nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, utilizzando, in sede di redazione della Domanda di agevolazione, gli appositi modelli presenti sul sistema "Bandi on Line". L'Impresa è tenuta a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella dichiarazione sino al momento della concessione del finanziamento garantito. Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese con sede in Italia tra le quale esista uno dei rapporti di collegamento di cui all'art. 2, 2° comma del regolamento UE n. 1407/2013.

<u>Tali dichiarazioni devono essere tenute disponibili presso l'Impresa richiedente l'agevolazione per i relativi controlli.</u>









4. Iniziative ammissibili

Sono considerati ammissibili alla garanzia del Fondo, i finanziamenti chirografari, non assistiti da garanzie reali, di importo compreso tra euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) ed euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00) richiesti dall'Impresa ai sensi del presente Avviso alle Banche Convenzionate in una delle seguenti tipologie alternative:

- a) "Piano di Sviluppo Aziendale";
- b) "Fabbisogni di capitale circolante, scorte, liquidità e capitalizzazione aziendale";
- c) "Riequilibrio finanziario" (per l'estinzione di linee di credito a breve e medio termine e l'adozione di piani di rientro dell'indebitamento),

e con le seguenti durate, più eventuale preammortamento:

- da 18 a 36 mesi per fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità;
- da 36 a 60 mesi per le tipologie di cui alle lettere a) e c), nonché per capitalizzazione aziendale.

Relativamente alla tipologia a), gli investimenti produttivi ed infrastrutturali ricompresi nel "Piano di Sviluppo Aziendale" finanziato dovranno essere avviati successivamente alla presentazione della "Domanda di finanziamento garantito dal Fondo" e dovranno riguardare una sede operativa in Liguria.

Gli interventi finanziati dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, garantendo il conseguimento di risultati e ricadute coerenti con quanto dichiarato in sede di Domanda.

Sono considerati ammissibili i finanziamenti per le sopracitate tipologie anche qualora finalizzati all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali.

La Banca Convenzionata effettuerà le valutazioni delle Domande con gli abituali criteri di mercato e, a suo insindacabile giudizio, concederà i finanziamenti garantiti dal Fondo, dandone comunicazione all'Impresa, nei limiti e secondo le caratteristiche previste dagli Accordi Convenzionali e dall'Avviso 19 novembre 2015 di cui alle Premesse del presente Avviso.

Tutti i finanziamenti richiesti devono essere erogati entro il 31 Ottobre 2016.

FI.L.S.E. si riserva di verificare tutte le dichiarazione rese e tutti gli obblighi assunti dall'Impresa finanziata.

Si evidenzia che le Dichiarazioni sostitutive rese dall'Impresa saranno oggetto della verifica ai sensi del DPR n. 445/2000.

5. Intensità e forma dell'Agevolazione

L'Agevolazione è concessa sotto forma di garanzia sul finanziamento, l'entità dell'aiuto consiste nel differenziale tra il prezzo di mercato che pagherebbe l'impresa per ottenere la garanzia di cui al presente Avviso ed il prezzo realmente pagato ("zero") dall'impresa per l'ottenimento della garanzia di cui al presente Avviso.









Ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto, l'intervento di FI.L.S.E. è attuato ai sensi del Reg. UE n. 1407/13 del 18 Dicembre 2013 ("Regolamento de minimis") e delle "Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (n. 182/2010). La misura dell'intensità dell'aiuto (Equivalente Sovvenzione Lordo) viene determinata secondo il metodo di calcolo riportato all'Allegato 2 del presente Avviso.

L'Agevolazione sul finanziamento è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche nel limite di quanto previsto dal sopracitato Reg. UE n. 1407/13.

6. Redazione e Presentazione della Domanda

La Domanda di finanziamento garantito, deve essere:

- redatta on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it;
- stampata e firmata in originale dal legale rappresentante dell'Impresa;
- presentata ad una Banca Convenzionata prescelta dal richiedente, dal 7 Gennaio 2016 al 31 Ottobre 2016.

Le Banche Convenzionate individuate con il precitato "Avviso 19 novembre 2015" ed elencate nell'allegato 3 del presente Avviso sono:

- Banca Carige Spa Cassa di Risparmio di Genova e Imperia;
- Unicredit Banca Spa;
- Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.

La Domanda, prodotto in bollo, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve essere corredata, a pena di inammissibilità, di idoneo documento di identità in corso di validità del firmatario.

Ciascuna Impresa può presentare <u>una sola Domanda a valere sul presente Avviso</u> entro i sopracitati termini di apertura. La Domanda può essere presentata per una delle tipologie alternative di cui al precedente art. 4.

La Banca Convenzionata dopo aver esaminato la Domanda ricevuta dall'Impresa procederà a suo insindacabile giudizio alla concessione del finanziamento garantito dal Fondo come previsto dal precitato art. 4 ed inoltrerà a FI.L.S.E. - con utilizzo del sistema "Bandi on line" – un'apposita comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento.

L'originale della Domanda, firmata dal legale rappresentante dell'Impresa ed integrata, per la parte relativa alla delibera di finanziamento, dalla Banca, verrà trattenuta dalla Banca medesima che ne consegnerà copia all'Impresa richiedente.









7. Comunicazione dell'intensità dell'Agevolazione

A seguito della concessione del finanziamento garantito dal Fondo da parte della Banca Convenzionata e dell'inoltro da parte della medesima a FI.L.S.E. dell'apposita comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento, FI.L.S.E. procederà con l'invio all'Impresa beneficiata dal finanziamento garantito dal Fondo, della comunicazione del relativo aiuto in termini di "De minimis".

8. Modalità di erogazione del Finanziamento garantito dal Fondo

L'erogazione del finanziamento concesso dalla Banca dovrà avvenire in un'unica soluzione a fronte della predisposizione dell'apposita "Richiesta di erogazione" (Allegato 4 al presente Avviso).

Al momento dell'erogazione del finanziamento l'Impresa beneficiaria dovrà essere in regola con gli obblighi contributivi, come risultante da Documento Unico Regolarità Contributiva.

Si evidenzia che le Dichiarazioni sostitutive rese dall'Impresa saranno oggetto della verifica ai sensi del DPR n. 445/2000.)

9. Obblighi del beneficiario

L'Impresa finanziata si impegna in particolare a:

- a) utilizzare il Finanziamento per gli scopi di cui all'art. 4 del presente Avviso;
- b) autocertificare la sussistenza dei seguenti requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso;
- c) comunicare alla Banca tutte le informazioni necessarie al perfezionamento e alla gestione del Finanziamento;
- d) predisporre la "Richiesta di erogazione" nelle modalità di cui all'art. 8 del presente Avviso;
- e) concludere gli interventi finanziati entro 18 mesi dalla data di erogazione del finanziamento garantito garantendo il conseguimento di risultati e ricadute coerenti con quanto dichiarato in sede di Domanda;
- f) rispettare gli impegni assunti nella domanda di agevolazione ed in quanto prescritto in successive determinazioni;
- g) mantenere la localizzazione delle unità operative interessate dall'intervento stesso nel territorio regionale nei 3 anni successivi al completamento dell'intervento finanziato.
- h) comunicare eventuali variazione della/e unità locale/i oggetto dell'intervento;
- i) non cessare l'attività produttiva nei 3 anni successivi al completamento dell'intervento finanziato;
- j) fornire, in caso di richiesta da parte di FI.L.S.E. e/o della Regione, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al conclusione dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- conservare a disposizione di FI.L.S.E. e di Regione per 10 anni dall'erogazione, presso la propria sede, tutta la documentazione relativa alla presente agevolazione;









- menzionare, in ogni documento in formato elettronico o cartaceo prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il finanziamento garantito dal "Fondo Tranched Cover Liguria" con le risorse del POR CRO Regione Liguria 2007-2013;
- m) accettare sia durante le verifiche tecniche ed i controlli che FI.L.S.E., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione di cui al presente Avviso:
- n) rispettare le prescrizioni previste dal contratto di finanziamento sottoscritto con la Banca ai sensi del presente Avviso.

10. Revoche

In caso di mancato rispetto, da parte dell'Impresa, degli obblighi previsti dal presente Avviso o dal relativo contratto di finanziamento, FI.L.S.E. potrà adottare provvedimento di revoca dell'Aiuto e del relativo beneficio così come definito all'art. 5 del presente Avviso.

Fatte salve altre conseguenze previste dalla legge, FI.L.S.E. potrà procedere alla revoca dell'agevolazione, tra gli altri, nei seguenti casi:

- a) l'impresa abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- b) l'impresa non abbia utilizzato il finanziamento garantito dal Fondo per gli scopi previsti alle tipologie di cui all'art. 3 del presente Avviso;
- c) l'impresa non abbia concluso gli interventi finanziati entro 18 mesi dalla data di erogazione del finanziamento garantito o non abbia conseguito risultati e ricadute coerenti con quanto dichiarato in sede di Domanda;
- d) dalla documentazione prodotta dall'impresa o dalle verifiche e controlli eseguiti sulla medesima emergano gravi inadempienze;
- e) l'impresa non abbia rispettato gli obblighi di cui all'art. 9 del presente Avviso.

Il procedimento di revoca dovrà concludersi entro 90 giorni dall'avvio dello stesso; nel caso di revoca l'impresa sarà tenuta a restituire quanto indicato nel provvedimento di revoca medesimo. La somma revocata dovrà essere restituita gravata di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di 250 punti base, dal momento della concessione del finanziamento garantito dal Fondo a quello della restituzione.

11. Controlli

I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi finanziati, nonché la loro conformità all'intervento oggetto di finanziamento. L'Amministrazione regionale provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

12. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di finanziamento Regione e FI.L.S.E. non assumono responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte delle Imprese finanziate, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi









professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo alle Imprese finanziate.

13. Informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è FI.L.S.E. S.p.A.



C





Investiamo nel vostro futuro

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ESCLUSE O AMMESSE CON LIMITAZIONI (Classificazione ATECO 2007) – In base al Reg. (UE) n. 1407/2013 "de minimis"

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA Esclusioni: O1.1: Coltivazioni di colture agricole non permanenti O1.2: Coltivazione di colture permanenti O1.3: Riproduzione di piante O1.4: Allevamento di animali O1.5: Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista O3.1: Pesca O3.2: Acquacoltura

ATTIVITA' MANIFATTURIERE

Esclusioni:

• 10.2: Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

<u>Attività ammesse con limitazione</u> (Attività di trasformazione e commercializzazione¹ di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE).

10: Industrie alimentari

11: Industria delle bevande

12: Industria del tabacco

¹ **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo**: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi come una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macellazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.









Sono inammissibili gli aiuti quando:

- l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI:

Esclusioni:

- 46.38.1: Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
- 46.38.2: Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
- 47.23: Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati

<u>Attività ammesse con limitazione</u> (Attività di trasformazione e commercializzazione⁵ di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE)

Sono inammissibili gli aiuti quando:

- l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

Attività ammesse con limitazione:

Н

G

 49.41.00: Trasporto merci su strada – Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipologie di investimento.

Sono altresì esclusi dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione; condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di esportazione.









ALLEGATO 2

CALCOLO EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

La formula da utilizzare per il calcolo dell'ESL è la seguente:

$$ES = \frac{\sum_{i=1}^{t} \quad (D_t * 0.80 * Ctm)}{(1+i)^t} - c_{gar}$$

Dove:

Ctm = costo teorico di mercato della garanzia a copertura dei prestiti per il capitale circolante, come definito dalle "Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (n. 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.

Dt = debito residuo del finanziamento al tempo t. Ai fini del calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo, per la determinazione del debito residuo viene utilizzato convenzionalmente un piano di ammortamento a rate mensili costanti regolato al tasso i, tasso di riferimento comunitario come di seguito definito.

0,80= percentuale di copertura del rischio di credito assicurata sul Portafoglio di esposizioni creditizie dall'intervento del Fondo.

T = numero anni di durata del finanziamento.

i = tasso di riferimento comunitario di cui alla Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 14 del 19.1. 2008.

Cgar = costo della garanzia (costituito dalla somma di commissioni di garanzia ed eventuali costi di istruttoria), attualizzati tempo per tempo al tasso "i", qualora periodici. L'intensità massima dell'aiuto, in termine di ESL così come calcolata, nonché altri aiuti pubblici, non può eccedere l'importo di 200.000,00 euro per ciascuna impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 ("Regolamento de minimis").









ALLEGATO 3

ELENCO BANCHE CONVENZIONATE

BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA

UNICREDIT BANCA S.P.A.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.









ALLEGATO 4 RICHIESTA DI EROGAZIONE

Spett.le Banca
Il sottoscrittonato aProvil
residente inComuneProvinciatelefono
nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa:
Ragione sociale (come da visura camerale)
con sede legale inComuneProvincia
telefono fissocellularefaxfax
emailPEC
codice fiscalepartita I.V.A
Richiede l'erogazione del finanziamento garantito dal "Fondo Tranched Cover Liguria" così come concesso dalla Vostra Spettabile Banca.
dichiara
ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
 che l'impresa è in regola con gli obblighi contributivi, come risultante da Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC);
che l'impresa è iscritta in CCIAA e ha sede operativa in Liguria;
 nel caso di sede operativa costituita dopo la richiesta del finanziamento garantito, che l'unità operativa interessata dall'intervento e ubicata in Liguria è localizzata in Via
 che l'impresa non opera nei settori esclusi dall'art. 1, comma 1 del Reg. UE n. 1407/13 (indicati all'Allegato 2 dell'Avviso);
 che l'impresa non rientra nella definizione di "Impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 4, comma 6, a) del regolamento n. 1407/2013.
Data firmata in originale in duplice copia dal rappresentante legale (un originale consegnato alla Banca per l'archiviazione e un originale conservato dall'Impresa finanziata)

(Allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)